

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 133/42/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.207/05/10 del 29.4.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto (compensando le spese di lite) il ricorso proposto dal sig. Do. Re. avverso l'avviso di accertamento per IRPEF 2003 (con relative addizionali regionale e comunale) notificatogli dall'Agenzia delle entrate - Uff. Gorgonzola, a seguito di accertamento effettuato nei confronti della s.a.s. Marian (reddito accertato di € 381.424,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 434,00), di cui il ricorrente era socio al 50%. La CTP, premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso deducendo la "carente motivazione" dello stesso, nonché la "intervenuta decadenza dell'azione accertatrice" dell'Ufficio, facendo altresì presente che la controversia che lo riguardava doveva "seguire le sorti dell'accertamento a carico della società Marian s.a.s.", ha motivato la propria decisione osservando: "... che non vi è carenza di motivazione in quanto il ricorrente è stato messo nella condizione di difendersi adeguatamente"; che "l'atto impugnato è stato notificato entro i termini di decadenza..." (cioè, "come precisato dall'Agenzia delle entrate, in data 12.12.2008"); che "circa l'affermazione del ricorrente che il presente ricorso deve seguire le sorti di quelli presentati dai soci Re. Do. e Re. Fr. per conto della società Marian s.a.s. in data odierna questa Commissione ha respinto questi ricorsi".

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, con ricorso tempestivamente notificato e regolarmente depositato sia presso il giudice a quo sia presso questa CTR, sostenendo: a) la "frettolosità" ed erroneità della conclusione del giudice di prime cure secondo cui nella specie "non vi è carenza di motivazione", laddove (rileva l'appellante) nell'avviso in questione "si fa riferimento a presupposti relativi all'anno 2003, mentre l'avviso di accertamento riguardante la soc. Marian sas..., da cui deriva il suddetto accertamento al socio, riguarda l'anno 2002"; b) la nullità assoluta, d'altra parte, dell'accertamento riguardante la s.a.s. Marian, in quanto "non è stato notificato a tutti e tre i soci, ma solamente a due", con la conseguenza che "il giudizio celebrato sull'accertamento prodromico a quello impugnato dall'appellante, senza coinvolgere tutti gli interessati, è nullo". L'ufficio si è costituito in giudizio, con atto depositato il 21.1.11, e ha chiesto respingersi l'appello ex adverso proposto, evidenziando in particolare le ragioni per cui nell'accertamento riguardante la s.a.s. si era fatto riferimento alla situazione del 2002 (nel febbraio 2003 la società aveva ceduto l'azienda, e quindi cessato l'attività) e la confusione fatta da controparte tra l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della s.a.s. per mancata notifica a tutti i soci e quella di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio (eccezioni, peraltro, entrambe infondate). La causa è stata discussa in pubblica udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi la nullità dell'impugnata sentenza, per difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, giacché (non solo la CTP non ha provveduto alla riunione dei giudizi, oggettivamente connessi, relativi ai ricorsi proposti dalla s.a.s. Marian e dai suoi soci Do. e Fr. Re., ma) ha ommesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra socia delle medesima società, Re. Ma.. Ed invero, come le sezioni unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire, con la sentenza 4.6.2008 n.14815, "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.5 dpR 22 dicembre 1986 n.917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla

quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.14 d.leg. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".

Deve pertanto dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza e rimettersi la causa avanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.59, 1° comma, lett.b), d.leg. 546/92.

Le ragioni della presente decisione e le peculiarità della situazione dedotta in causa giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la nullità, per difetto di integrità del contraddittorio, della sentenza appellata e, per l'effetto, ex art. 59, 1° comma, lett.b), d.leg. 546/92, rimette la causa avanti al giudice di primo grado. Spese compensate.